

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 281 /A -----

Concessione demaniale n. L//O/274 del 20 LUG 2015 (Pr. n. 62/D.L.) ---

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta **COMUNE DI LESA**, **tipologia di concessione: AREA A TERRA LIBERA DA MANUFATTI** (art. 10 comma 1 lettera a)), – **attività d'uso: AREE PROTETTE, PARCHI GIARDINI AD USO PUBBLICO/RICREATIVE E TURISTICHE.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 1/04/2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

- richiamata la deliberazione n. 10 del 3/07/2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.

Renato Melone; -----

- vista l'istanza di sanatoria presentata al Comune di Lesa in data 28.09.2005
protocollo n. 7890 da: -----

CARROZZO MARIO, in qualità di Responsabile del Servizio Area Tecnica
del **COMUNE DI LESA**, con sede in Lesa (NO) Via Portici n. 2 (c.f.
00439190034), intesa a mantenere l'occupazione di alcune aree demaniali site
nel territorio comunale in località Castellaccio, destinate a spiaggia pubblica
ed area a verde identificata al foglio 13, mappali 213 - 361, per complessivi
960,00 mq.; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327; -----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n.
631; -----

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.; -----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo
del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-
stione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato
con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori
della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----

- vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Ammini-
stratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale
sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela
della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- vista la determinazione del Responsabile della GAD Basso Lago Maggiore
n. 294 del 06.07.2015 con la quale si è disposto il rilascio di concessione de-

maniale in sanatoria in favore del Comune di Lesa; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”, del Regolamento regionale n. 6/R del 05/08/2004 “Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17/01/2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, al:-----

COMUNE DI LESA, con sede in Lesa (NO), Via Portici n. 2 (c.f. 00439190034), nella persona di GRIGNOLI Roberto, nato a Oleggio (NO) il 06/05/1946 (c.f. GRG RRT 46E06G019D), in qualità di Sindaco protempore del Comune di Lesa, di: -----

mantenere l'occupazione di un'area demaniale identificata al foglio **13** map-pali **213 - 361** del N.C.T. del Comune di Lesa (NO) – Località Castellaccio per complessivi **960,00 mq.**, per la seguente tipologia di occupazione:-----

- **Aree a terra libera da manufatti** (art. 10, comma 1, lettera a));-----

al di fuori delle zone portuali, per il seguente periodo:-----

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art. 2, comma 12 della l.r. 12/2004);-----

- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art. 2, comma 4 della l.r.12/2004);-----

ed in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: **aree protette, parchi giardini ad uso pubblico/ricreative e turistiche**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: --

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**. -----

Art. 2 – Nulla è dovuto a titolo di canone di concessione ai sensi dell’art. 3, comma 13 del Regolamento regionale n., 13/R del 28/07/2009 e s.m.i., trattandosi di aree utilizzate per la promozione valorizzazione del lago e del fiume con accesso pubblico ed aperto a tutti. -----


Art. 3 Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese. -----

Art. 4 – I beni oggetto della presente concessione risultano già occupati dal Concessionario. -----

Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. -----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l’opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà



dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 8 - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone; -----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; -----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; -----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; -----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso. -----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il con-

cedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso. -----


Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. -----

Art. 15 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. -----

Art. 16 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Art. 17 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al



D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesa li, 20 LUG 2015

Il Responsabile dell'Ufficio Associato

Geom. MELONE Renato

Il sottoscritto GRIGNOLI Roberto (c.f.: GRG RRT 46E06 G019D), quale Sindaco pro-tempore del Comune di Lesa (P.IVA 00439190034), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione/accatamento), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

Lesà li, 20 LUG 2015

GRIGNOLI Roberto





COMUNE DI LESA

Provincia di Novara

ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE

Località "Castellaccio"

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 281/A DEL 20 LUG 2015



Data:


LUGLIO 2015

Il Progettista:

Scala:

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Marina Rizzato)





ESTRATTO DI MAPPA

AREA OCCUPATA:

Foglio 13

Mappale 213 = mq. 170,00

Mappale 361 = mq. 790,00

Totale = mq. 960,00

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO



VISTA AEREA



FOTO 1




FOTO 2